



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cp gallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA N° 68/2017

Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,

- VISTO:** il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 1997 del Ministero dell’Ambiente d’intesa con il Ministro del Tesoro, con il quale veniva istituita l’area naturale marina protetta denominata “Porto Cesareo”;
- VISTA:** la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02291/2017 pubblicata in data 15.05.2017 che ha annullato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datato 09.12.2009 recante “Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta << Porto Cesareo >>;
- VISTO:** il dispaccio n. RAM/1707/1/2017 datato 28/06/2017 con il quale il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto ha trasmesso il dispaccio n. 0013770 datato 27.06.2017 con il quale la Direzione Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha espresso il proprio nulla osta all’applicazione dello schema di Disciplinare provvisorio allegato alla presente ordinanza;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, nr 327 e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr. 328;
del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- RITENUTO:** necessario assicurare il normale svolgimento delle attività nell’ambito dell’Area Marina Protetta “Porto Cesareo”;

ORDINA

ART. 1

È approvato e reso esecutivo l’allegato disciplinare provvisorio delle attività consentite nell’Area Marina Protetta “Porto Cesareo”, che fa parte integrante della presente ordinanza.

ART. 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

ART. 3

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, a norma dell'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991 nr. 394 (Legge quadro sulle aree marine protette).

ART. 4

La presente ordinanza entrerà in vigore a decorrere dalla data odierna.

Gallipoli (LE), 04.07.2017

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Domenico MORELLO